**Cass. Pen. III, n. 45341 del 06/12/2011 – Pres. Ferrua – Rel. Gentile – Ric. Piano**

**Acque** - Reflui da lavanderia industriale - Reflue industriali – Configurabilità

*Lo scarico di reflui derivanti da attività di lavanderia industriale, eseguito in difetto di autorizzazione, integra il reato di cui all'art. 137, D.Lgs. n. 152/2006, in quanto lo scarico di detti reflui non è inquadrabile nello scarico di acque reflue domestiche o comunque assimilabili ad esse, ma in quello di acque reflue industriali, contemplato dall'art. 74, co. 1, lett. h) del citato decreto, per il quale è necessaria la prescritta autorizzazione.*

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con sentenza emessa il 18/05/010, dichiarava Piano Ivano colpevole del reato di cui all'art. 137 D.L.vo 152/06 (come contestato in atti) e lo condannava alla pena di € 2.000,00 di ammenda; pena sospesa.

L'interessato proponeva appello - qualificato ricorso per Cassazione, ex art. 568, 5°comma, cpp - deducendo censure varie. In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato contestato. Trattavasi di acque residue di impianto di lavanderia, assimilabili alle acque domestiche per lo scarico delle quali non era necessaria alcuna autorizzazione. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 19/10/011, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale di Lecce/Maglie ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

In particolare il giudice del merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, ha accertato che Piano Ivano, quale titolare della ditta "Pulivan sas" di Piano Ivano & C. (ubicata come in atti), che esercitava l'attività di lavanderia industriale - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - effettuava lo scarico di acque reflue industriali derivante dall'impianto di depurazione direttamente in un terreno adiacente allo stabilimento ove operava l'impresa di lavanderia gestita da Piano Ivano; il tutto senza che lo stesso fosse munito della prescritta autorizzazione.

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui all'art. 137 D.L.vo 152/06, come contestato in atti. Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché meramente ripetitive di quanto esposto in sede di merito, già valutate esaustivamente dal Tribunale di Lecce/Maglie. Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito. Sono errate in diritto, poiché nel caso in esame trattavasi non di scarico di acque reflue domestiche o comunque assimilabili a quelle domestiche, ma di scarichi di acque reflue industriali, ex art. 74 lett. h) D.L.vo 152/06, poiché derivante da attività di lavanderia industriale; scarichi in ordine ai quali era necessaria la prescritta autorizzazione. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Piano Ivano con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in € 1.000,00.